

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di maggio 2023. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2022.....	3
Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ceduti o fruiti come sconto ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativi al Superbonus, al Sismabonus e al bonus barriere architettoniche	3
Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale	5
Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale – secondo trimestre 2023	6
Modalità di trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle schede riguardanti le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, modello 730-1, da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nell'anno 2023	8
Criteri, modalità e termini per l'analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite IVA, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, commi 15-bis.1 e 15-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972, introdotti dalla L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)	8
Riscossione – Modello F24 - Istituzione del codice tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione	

di cui all'articolo 5, comma 1-bis, della L. n. 448/2001, come modificato dall'articolo 1, comma 107, della L. n. 197/2022	10
Riscossione – Modello F24 - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della L. n. 205/2017	11
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali	12



Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2022

Con Decreto del 28 aprile 2023, pubblicato sulla G.U. n. 113 del 16 maggio 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto l'approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2022.

In particolare, con l'articolo 1, comma, 1 del Decreto in esame sono approvate, in base all'articolo 9-*bis*, comma 2, del D.L. n. 50/2017, le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti ministeriali 21 marzo 2022 e 8 febbraio 2023, indicate nei successivi articoli del medesimo Decreto.

Ai sensi del successivo articolo 2, la metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ed i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, al fine di tenere conto, in base all'articolo 148 del D.L. n. 34/2020, degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della diffusione del virus COVID-19, alle tensioni geopolitiche, all'aumento del prezzo dell'energia, degli alimentari e delle materie prime e all'andamento dei tassi di interesse, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 4 dell'esaminato Decreto.

L'articolo 8, comma 1, del Decreto in commento dispone che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021.

Tali soggetti sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dal comma 4 dell'articolo 9-*bis* del D.L. n. 50/2017.

Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ceduti o fruiti come sconto ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativi al Superbonus, al Sismabonus e al bonus barriere architettoniche

Con Risoluzione n. 19/E del 2 maggio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti, ceduti o fruiti come sconto ai sensi dell'articolo 121 del D.L. n. 34/2020, relativi al Superbonus, al Sismabonus e al bonus barriere architettoniche.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l'articolo 9, comma 4, del D.L. n. 176/2022, come modificato dall'articolo 2, comma 3-*quinqies*, del D.L. n. 11/2023 ha previsto che per gli interventi di cui agli articoli 119 e 119-



ter del D.L. n. 34/2020 e all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del D.L. n. 63/2013, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso;

- la richiamata disposizione consente la ripartizione in dieci rate annuali di pari importo della quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023, relativamente alle detrazioni di cui all'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (Superbonus), all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del D.L. n. 63/2013 (Sismabonus) e all'articolo 119-*ter* del citato D.L. n. 34 del 2020 (superamento ed eliminazione di barriere architettoniche);
- è necessario distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all'Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, ossia dal 1° aprile 2023.

Tutto ciò premesso, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, in aggiunta ai codici tributo 7708 e 7718 istituiti con la risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- “7709” denominato “**CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023**”;
- “7719” denominato “**SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023**”;
- “7738” denominato “**CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023**”;
- “7739” denominato “**SCONTO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023**”;
- “7710” denominato “**CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-*ter* DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020– OPZIONI DAL 01/04/2023**”;
- “7740” denominato “**SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-*ter* DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023**”.

Nella Risoluzione esaminata, l'Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che:

- con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 132123 del 18 aprile 2023 sono state definite le modalità attuative del richiamato articolo 9, comma 4, del D.L. n. 176/2022;



- il citato Provvedimento, al punto 2.3 dispone che ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita.

Tanto premesso, allo scopo di distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria, a seguito della comunicazione prevista dal punto 3.1 del richiamato Provvedimento del 18 aprile 2023, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- “7771” denominato “**SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022**”;
- “7772” denominato “**SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022**”;
- “7773” denominato “**ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022**”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Nel campo “*anno di riferimento*” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del credito, nel formato “AAAA”.

5

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

Con Decreto Legge 10 maggio 2023, n. 51, pubblicato sulla G.U. n. 108 del 10 maggio 2023, sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Riportiamo qui di seguito le misure da noi ritenute maggiormente significative.

Proroga di termini in materia fiscale (articolo 4)

L’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 51/2023 ha apportato modifiche all’articolo 1 della L. n. 197/2022.

In particolare, l’articolo 4, comma 1, lettera a), del D.L. n. 51/2023 ha apportato modificazioni al comma 232 dell’articolo 1 della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) differendo dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 il termine per il pagamento in un’unica soluzione o, in caso di versamento rateale, della prima rata di quanto dovuto per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione fino al 30 giugno 2022 (c.d. *rottamazione-quater*).



La successiva lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 in esame ha modificato il comma 233 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, chiarendo che in caso di pagamento rateale gli interessi sono dovuti, al tasso del 2 per cento annuo, dal 1° novembre 2023 (in luogo del 1° agosto 2023).

L'articolo 4, comma 1, lettera c), ha modificato il comma 235 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, posticipando dal 30 aprile al 30 giugno 2023 il termine entro cui il debitore, per aderire all'anzidetta definizione agevolata, deve presentare la dichiarazione all'agente della riscossione.

Con la medesima lettera c) viene, altresì, novellato il successivo comma 237, che consente di integrare la dichiarazione già presentata; anche in tal caso il termine per integrare la dichiarazione è posticipato di due mesi, dal 30 aprile al 30 giugno 2023.

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 51/2023 apporta modifiche al comma 241 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, che ora prevede che entro il 30 settembre 2023 (prima era fissato il 30 giugno 2023) l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione anzidetta l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

La successiva lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 in commento apporta modificazioni al comma 243 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, stabilendo che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 luglio 2023) le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione di adesione sono automaticamente revocate.

Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale – secondo trimestre 2023

Con Risoluzione n. 20/E del 10 maggio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre 2023.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'articolo 4 del D.L. n. 34/2023, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

In particolare, il citato articolo 4 riconosce:

- al comma 2, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo



trimestre dell'anno 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno 2023;

- al comma 3, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023;
- al comma 4, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 4, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023;
- al comma 5, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023.

L'Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che la disciplina di riferimento dei crediti d'imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2023, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“7015”** denominato **“credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”**;
- **“7016”** denominato **“credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”**;
- **“7017”** denominato **“credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”**;
- **“7018”** denominato **“credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”**.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”*, nella colonna *“importi a credito compensati”*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna *“importi a debito versati”*.

Nel campo *“anno di riferimento”* è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato *“AAAA”*.

Modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle schede riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2023

Con Provvedimento 16 maggio 2023, prot. n. 155303/2023, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 16 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di trasmissione dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2023.

L’esaminato Provvedimento è emanato in base alle disposizioni recate dall’articolo 4, comma 2, del D.L. 10 maggio 2023, n. 51.

Criteri, modalità e termini per l’analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite IVA, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 35, commi 15-bis.1 e 15-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972, introdotti dalla L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)

Con Provvedimento 16 maggio 2023, prot. n. 156803/2023, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 17 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri, le modalità e i termini per l’analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite IVA, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 35, commi 15-bis.1 e 15-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972, introdotti dalla L. n. 197/2022.

Nel punto 1.1 del Provvedimento in esame, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 1, comma 148, della L. n. 197/2022 ha introdotto, dopo il comma 15-bis dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, i commi 15-bis.1 e 15-bis.2, che prevedono ulteriori misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di evasione connessi al rilascio di nuove partite IVA.

Nel successivo punto 1.2 viene precisato che la novella normativa, prevista dai commi 15-bis.1 e 15-bis.2, è principalmente rivolta:

- alle partite IVA di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte;
- alle partite IVA già esistenti e, in particolare, quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette.

Così come dettagliato dal successivo punto 2.1, la valutazione del rischio è, prioritariamente, orientata su:

- elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del

soggetto sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell'attività del medesimo;

- elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell'esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
- elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.

Ai sensi del punto 3.1 del Provvedimento esaminato, i soggetti titolari di partita IVA che presentano gli elementi di rischio individuati al punto 2.1 o gli altri elementi, di volta in volta individuati dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della propria analisi del rischio, sono invitati, ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973, a comparire di persona presso l'ufficio competente ai sensi dell'art 40 del D.P.R. n. 633/1972, secondo le modalità e i tempi previsti dall'ordinamento tributario.

È prevista la comparizione personale finalizzata alla verifica dei profili di rischio propri del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, a cui è attribuita la partita IVA (punto 3.3).

Il successivo punto 3.4 precisa che il contribuente è, inoltre, chiamato a fornire ogni chiarimento e ad esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del D.P.R. n. 600/1973, ove obbligatoria e, in ogni caso, a dimostrare documentalmente l'assenza dei profili di rischio individuati dall'ufficio.

Il punto 3.5 dettaglia le attività che vengono svolte dall'Ufficio nei confronti dei soggetti destinatari dell'invito.

Ai sensi del punto 4.1 del Provvedimento in commento, nel caso in cui il contribuente non ottemperi all'invito dell'ufficio o non fornisca gli elementi idonei a dimostrare l'insussistenza dei profili di rischio indicati al punto 2.1 o emersi nel corso dell'istruttoria, anche a seguito della presentazione della documentazione richiesta, l'Ufficio notifica al medesimo il provvedimento di cessazione della partita IVA.

La sanzione prevista dall'articolo 11, comma 7-*quater* del D.Lgs. n. 471/1997 viene irrogata contestualmente al provvedimento di cessazione della partita IVA e non trova applicazione l'articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997, in materia di concorso di violazioni e continuazione. La sanzione trova applicazione nei confronti dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA emessi sia ai sensi del comma 15-*bis*.1 che ai sensi del comma 15-*bis* (punto 4.2).

Ai sensi del punto 4.3 del Provvedimento in esame, la cessazione della partita IVA ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento.

La cessazione della partita IVA comporta l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie rendendola conseguentemente invalida nel sistema elettronico di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 (punto 4.4).

Il successivo punto 5 stabilisce che i provvedimenti di cessazione della partita IVA e di irrogazione della sanzione sono emessi dall'ufficio territorialmente competente ai sensi dell'art 40 del D.P.R. n. 633/1972.



Il punto 6.1 del Provvedimento esaminato, richiamando quanto disposto dall'art. 35, comma 15-*bis*.2 del D.P.R. n. 633/1972, prevede che il soggetto destinatario del provvedimento di cessazione della partita IVA, può successivamente richiederne l'attribuzione di una nuova, solo previa presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a favore dell'Amministrazione finanziaria, della durata di tre anni e per un importo, in ogni caso, non inferiore a euro 50.000.

Il punto 6.2 del Provvedimento esaminato specifica che, qualora siano state commesse violazioni fiscali prima dell'emanazione del provvedimento di cessazione della partita IVA, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme (comprenditive di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori) ancora dovute se superiori a euro 50.000.

Nel punto 6.3 viene precisato, altresì, che la polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata ai sensi dell'articolo 1 della L. n. 348/1982 e successive modifiche e integrazioni, è prestata a favore del Direttore *pro tempore* della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente ai sensi dell'art 40 del D.P.R. n. 633/1972 e presentata alla medesima Direzione Provinciale al momento della richiesta di attribuzione della partita IVA.

Nello specifico, la polizza fideiussoria o fideiussione bancaria deve riportare il contenuto minimo di cui al fac-simile allegato all'esaminato Provvedimento (punto 6.3).

Riscossione – Modello F24 - Istituzione del codice tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 5, comma 1-bis, della L. n. 448/2001, come modificato dall'articolo 1, comma 107, della L. n. 197/2022

10

Con Risoluzione n. 23/E del 19 maggio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, della L. n. 448/2001, come modificato dall'articolo 1, comma 107, della L. n. 197/2022.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l'articolo 5, della L. n. 448/2001, come modificato dall'articolo 1, comma 107, della L. n. 197/2022, al comma 1-*bis*, prevede che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-*bis*), del TUIR, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi;
- i successivi commi 108 e 109 del citato articolo 1 della L. n. 197/2022 recano disposizioni inerenti alle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi

multilaterali di negoziazione e ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023, stabilendo, altresì, che le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente”.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

- **“8057”** denominato **“Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione”**

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione *“Erario”*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, con l’indicazione nel campo *“Anno di riferimento”*, dell’anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, nel formato *“AAAA”*.

Riscossione – Modello F24 - Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della L. n. 205/2017

Con Risoluzione n. 25/E del 24 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della L. n. 205/2017.

11

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della L. n. 205/2017, prevede benefici fiscali e altre agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS);
- in particolare, il comma 64 del citato articolo 1 estende a tali imprese la possibilità di fruire delle agevolazioni e semplificazioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2, del D.L. n. 91/2017, ovvero delle agevolazioni previste per gli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali (ZES);
- con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 giugno 2022 sono state definite le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito in parola, prevedendo l’utilizzo del modello approvato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017 e successive modifiche;
- il credito in argomento è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

- ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6859”** denominato **“credito d'imposta investimenti ZLS – articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”**.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione *“Erario”*, nella colonna *“importi a credito compensati”*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna *“importi a debito versati”*. Nel campo *“anno di riferimento”* è indicato l'anno di sostenimento dei costi, nel formato *“AAAA”*.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

L'articolo 1, comma 1, della Legge 26 maggio 2023, n. 56, pubblicata sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2023, ha convertito, con modificazioni, il D. L. n. 34/2023, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

L'articolo 1, comma 2, della Legge n. 56/2023 ha disposto che l'esaminata Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 30 maggio 2023.

12

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni aventi rilevanza fiscale che integra e aggiorna quanto analizzato nella *tax newsletter* del mese di marzo.

Credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità (articolo 7-quater)

Con la L. n. 56/2023 è stato introdotto nel D.L. n. 34/2023 l'articolo 7-quater che concede alle start-up innovative, costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

La disposizione normativa esaminata chiarisce, altresì, che il credito d'imposta in parola non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, infine, al medesimo credito non si applicano i limiti previsti dagli articoli 1, comma 53, della L. n. 244/2007, e 34 della L. n. 388/2000.

Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

L'articolo 7-*quater* introdotto con la L. n. 56/2023, specifica, infine, che con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali (articolo 17-bis)

La L. n. 56/2023 ha inserito nel D.L. n. 34/2023, dopo l'articolo 17, l'articolo 17-*bis* rubricato "*Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali*".

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-*bis* in esame, si consente agli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997 di stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'esaminata legge di conversione, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-*bis* (c.d. annullamento automatico dei debiti fino a mille euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) e 231 (definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 30 giugno 2022), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023).

Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 17-*bis* del D.L. 34/2023, con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata Legge n. 197/2022, gli enti territoriali stabiliscono anche:

- il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

- il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Il comma 3 della nuova disposizione normativa stabilisce che, a seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

Il successivo comma 4 del nuovo articolo 17-*bis*, prevede che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

In tale caso, precisa la norma, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Ai sensi del successivo comma 5, si applicano agli enti territoriali i commi 240 (effetti della definizione agevolata), ove compatibile, 246 (ipotesi di esclusione dalla definizione agevolata) e 247 (applicazione della definizione agevolata anche alle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazione del codice della strada) dell'articolo 1 della citata Legge n. 197/2022.

Infine, il comma 7 dell'esaminato articolo 17-*bis* prevede che i provvedimenti adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-*ter*, 15-*quater* e 15-*quinquies*, del D.L. n. 201/2011, all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, all'articolo 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, e all'articolo 1, comma 767, della L. n.160/2019, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato D.Lgs. n. 446 /1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023.

Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (articolo 20)

La Legge di conversione esaminata ha apportato modificazioni al comma 1, lettera a), dell'articolo 20 del D.L. n. 34/2023, disciplinante l'ipotesi di pagamento rateale delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie.

La disposizione normativa prevede, nel caso di pagamento rateale (possibile per importi superiori a mille euro), un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

In sede di conversione è stato stabilito che, a scelta del contribuente, le rate successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza

all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

